

Art. 16.

« Con decreto Reale, su proposta del ministro delle colonie, di concerto con quello del tesoro, le disposizioni della presente legge saranno estese, in quanto applicabili, ai personali dei ruoli coloniali, civili e militari ».

(È approvato).

Sono stati presentati degli articoli aggiuntivi, uno dell'onorevole Baglioni, sottoscritto anche dagli onorevoli Turati, Casalini, Baldesi, Baratono, Ventavoli, Giacometti, Zanardi, Cagnoni, e Fabri:

Art. 16-bis.

« Saranno chiamati a far parte della Commissione di cui all'articolo 2 cinque rappresentanti del personale scelti dal Comitato permanente del Consiglio superiore del lavoro nelle liste che verranno presentate dalle organizzazioni professionali dei dipendenti dello Stato ».

Non essendo presente l'onorevole Baglioni si intende che vi abbia rinunciato.

Un altro articolo aggiuntivo è stato presentato dall'onorevole Uberti, sottoscritto anche dagli onorevoli Di Fausto, De Gasperi, Milani, Gronchi, Carapelle, Cingolani, Perverini, Bacci e Bresciani.

È così concepito:

« La Commissione di cui all'articolo 2 dovrà consultare un Comitato di cinque rappresentanti della classe degli impiegati di Stato.

« Tale Comitato sarà formato dal Governo che ne sceglierà i membri fra i rappresentanti designati dalle organizzazioni degli impiegati stessi ».

La questione sollevata con questa proposta dall'onorevole Uberti è stata già discussa e decisa dalla Camera.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Precisamente: è stata già decisa. Vi è stata anche una votazione nominale. La Camera si è pronunziata.

UBERTI. Non mi pare che la questione, come è proposta nel mio articolo aggiuntivo sia stata già decisa. (*Rumori*). Poichè l'ordine del giorno su cui la Camera si è pronunziata riguardava una rappresentanza di impiegati che avrebbe dovuto far parte della Commissione parlamentare, mentre il mio articolo vuol costituito un Comitato a parte di impiegati, il quale, anche se costituito dai rappresentanti delle loro organizzazioni nazionali e col dovere, non con la sola fa-

coltà da parte del Governo, di consultarlo, supera l'eccezione della partecipazione di funzionari ad una Commissione con mandato legislativo.

PRESIDENTE. La Camera si è pronunziata anche su questo. (*Approvazioni*).

UBERTI. La cosa è diversa. Insisto nel mio articolo.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo dell'onorevole Uberti.

(*Non è approvato*).

Art. 17.

« L'assegno mensile, temporaneo, di cui ai precedenti articoli 14 e 15, sarà imputabile agli effetti della pensione, sino a che ai funzionari non verrà corrisposto uno stipendio, che sarà stabilito nelle nuove tabelle ».

L'onorevole Carapelle aveva proposta la soppressione di quest'articolo 17, con un emendamento, che si riferiva ad un altro da lui ritirato. S'intende perciò, che egli rinunci anche a questo. Metto a partito l'articolo.

(È approvato).

Art. 18.

« Per l'attuazione dei provvedimenti contemplati nella presente legge è assegnato il termine sino a tutto il 30 giugno 1922 ».

(È approvato).

Art. 19.

« Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nei bilanci delle diverse amministrazioni le variazioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

Il Governo propone un articolo 20, così concepito:

« Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge ».

Lo metto ai voti, avvertendo che questo articolo è accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo ora agli articoli aggiuntivi.

Voci. A domani!

PRESIDENTE. Annunzio alla Camera che sui quattro disegni di legge per la disoccupazione sono già iscritti 41 oratori! (*Commenti*). Sembrami pertanto opportuno che